

Le declinazioni possibili della *cyberjustice*

di Ludovica Maria Giordano, Cecilia Calabrese, Piera Tuccillo

Abstract

The paper deals with the main profiles of digital-justice. In particular, it analyzes the role played by legal tech apps in the practice of law and in the administration of justice, focusing on their application to overcome the main critical issues in this field. One of the areas where the benefits and challenges of cyberjustice come to the fore is in dealing with non-pecuniary damages, where there is an increasing use of software and algorithms for assessing compensatory amounts.

Il presente contributo si propone di analizzare le multiformi ed eterogenee declinazioni attraverso cui si manifesta la *cyberjustice*. Sono tre le declinazioni della *cyberjustice* destinate ad assumere sempre maggior rilevanza nel prossimo futuro, che di conseguenza, sono state oggetto di riflessioni e analisi. In primo luogo, si restituisce uno sguardo d'insieme sul settore delle legal-tech app, in progressiva e costante espansione. In secondo luogo, emerge la possibilità di utilizzare algoritmi e software di calcolo, come ReMida Danno e DataJust, per determinare in modo più uniforme e prevedibile il quantum risarcibile nei danni non patrimoniali. Infine, viene affrontato il tema riguardante la possibile applicazione dell'IA nella selezione del consulente tecnico d'ufficio più idoneo a risolvere questioni in ambito medico mettendo in luce le potenzialità, i benefici e le sfide associate all'impiego dell'IA in questo contesto¹.

¹ Questo contributo è il frutto delle riflessioni e del lavoro congiunto delle tre autrici. Tuttavia, è possibile attribuire la prima sezione a Ludovica Maria Giordano, la seconda a Cecilia Calabrese, la terza a Piera Tuccillo.

Le criticità nell'esercizio delle professioni legali: la tecnologia come soluzione possibile

Un profilo centrale nell'ampio ed eterogeneo contesto della *digital-justice* è rappresentato dalle diverse realtà legal tech, che trovano applicazione nell'esercizio delle professioni legali, in modo più o meno disruptive. Il settore in esame è costituito da agenti economici che producono beni o servizi giuridici a beneficio di addetti ai lavori (studi legali, avvocati, pubbliche amministrazioni e forze dell'ordine) e, talvolta, privati cittadini (consumatori). Tali applicativi sono, inesorabilmente, destinati a svolgere un ruolo sempre più incisivo nel modo di concepire le professioni legali, nella prospettiva futura di ridimensionare i problemi e le criticità che da sempre caratterizzano le stesse.

L'esercizio delle professioni legali ha da sempre manifestato delle criticità relative a profili diversi: l'incertezza del diritto, l'impossibilità di calcolare e prevedere i processi decisionali, la durata irragionevole dei processi, il rispetto delle garanzie costituzionali di indipendenza e imparzialità degli organi giudicanti e l'effettività della tutela giurisdizionale. Nel corso del tempo sono state molteplici le soluzioni proposte per contenere le criticità evidenziate: dalla suggestione illuminista, mai compiutamente realizzata, di perseguire un diritto certo, rispetto al quale il giudice fosse un'impersonale *bouche de la loi*, agli sforzi tesi all'attuazione di un processo giusto ed equo, la cui ragionevole durata è uno degli attributi fondamentali consacrati dalle principali carte dei diritti².

Nell'attuale contesto di *digital transformation*, la sostituzione degli esseri umani nell'esercizio di talune attività con agenti intelligenti non è una soluzione praticabile nel settore delle professioni legali: il livello di complessità delle attività in questione e, come evidenziato da parte della dottrina, le stesse norme vigenti nell'ordinamento lo impediscono (cfr. Viola, 2019: l'autore afferma l'incompatibilità di un giudice-robot con l'ordinamento italiano, argomentando a partire dagli artt. 25 "Giudice naturale precostituito per legge" e 111 "Giusto processo" della Costituzione, che presuppongono l'esistenza di un giudice umano; richiama inoltre l'art. 51 c.p.c. sull'astensione del giudice, disposizione che postula la natura umana del giudicante). Tuttavia, è legittimo affermare che un uso adeguato della tecnologia da parte degli operatori del diritto possa rivelarsi un fattore determinante per ridurre

² Art. 111 Cost, art. 6 CEDU, art.3 Cost., art.21 CEDU, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (STE n. 108/1981).

talune delle criticità individuate. La prospettiva corretta in cui porsi è quella di considerare la tecnologia quale risorsa, strumento e non mero sostituto di giudici, avvocati e professionisti legali.

Si ripresentano, in tutta la loro attualità, gli interrogativi posti da Reed C. Lawlor come incipit di un articolo apparso sulla rivista dell'American Bar Association nel 1963, che esaminava il livello di incidenza delle nuove tecnologie sulla società, giungendo a conclusioni che possono dirsi, a posteriori, corrette e lungimiranti. L'innovazione raggiunta viene vista come una preziosa occasione per mettere in luce i limiti esistenti e trovare nuove soluzioni per superare gli stessi. Lawlor si interrogò sul ruolo che lo sviluppo delle tecnologie potesse avere su ambiti quali la ricerca legale, l'analisi di elevate quantità di documenti e la possibilità di prevedere l'esito delle controversie: «will computers revolutionise the practice of law and the administration of justice, as they will in almost everything else? Will they help the legal profession in the analysis of legal materials? Will they help make law less unpredictable?» (Lawlor Reed, 1963)

Metodologia

Con particolare riguardo alla metodologia, l'analisi in merito al ruolo delle Legal-tech app nell'esercizio delle professioni legali è stata condotta mediante un esame analitico e la successiva catalogazione dei dati raccolti in tabelle. L'eterogeneità degli applicativi esistenti, che si declina sia sotto il profilo delle funzioni, che della natura pubblica o privata degli sviluppatori, ha richiesto una preventiva catalogazione dei dati, seguendo una duplice prospettiva. In primo luogo, sono state isolate a monte le categorie di tools alle quali ricondurre i singoli applicativi e, successivamente, si è proceduto con una successiva divisione, tenendo conto della natura degli sviluppatori dei singoli applicativi, distinguendo i progetti di ricerca di natura propriamente accademica dalle iniziative di digitalizzazione portate avanti da singoli uffici giudiziari. Una prima classificazione può essere sviluppata a partire dalle categorie generali adottate dal CodexTechindex, osservatorio istituito presso la Stanford Law School, che individua nove categorie di legal techn app: *legal analytics, compliance, document automation, legal research, marketplace, online dispute resolution, e-discovery* e *practice management*.

Prospettive future del mercato legal tech italiano

La crescente tendenza alla digitalizzazione della giustizia si è rivelata determinante nel processo di sviluppo e diffusione delle legal tech app, che

ormai offrono soluzioni tecnologiche nella totalità dei settori del diritto. Sebbene si tratti di un segmento di mercato che non ha ancora raggiunto il livello di sviluppo presente in paesi caratterizzati da mercati più maturi, anche in Italia il settore delle *legal technologies* ha avuto una considerevole accelerazione. In una prospettiva futura, non si dubita del fatto che il settore legale sarà investito da una complessiva trasformazione, che vedrà come protagonista il settore legal-tech, soprattutto alla luce delle potenzialità rappresentate dall'AI generativa: considerando le previsioni di andamento del mercato legal tech globale nel periodo 2021-2027, si apprende che il volume d'affari raggiunto nel 2027 sarà pari a 35 miliardi di dollari³. Tuttavia, manca un quadro normativo che disciplini organicamente la materia e, in più, si rileva l'assenza di coordinazione tra le disposizioni vigenti e, in particolare, tra i recenti interventi normativi (D.Lgs.149/2022) e quanto previsto in documenti programmatici istituzionali (PNR) e non (Libro bianco per la giustizia 2030) in tema di *digital justice*.

Dall'analisi dei dati raccolti, emerge che le società legal tech italiane nate nell'ultimo triennio appartengono prevalentemente, in ordine decrescente, a cinque macro categorie: 1) *legal automation*, relativamente a contratti e atti processuali (16%); 2) *Intellectual Property management* (13%); 3) *legal management* (11%); 4) *regulatory technology* (6%); 5) *digital forensics* (3%) (Grotto, Mirafiori, Scapin, 2024). Si rileva che un ruolo sempre più centrale sarà ricoperto dai tools di *legal automation*, una categoria composta di tools, che ricomprende gli applicativi che automatizzano la gestione, il *deafiting* e la revisione dei contratti (*Contract Lifecycle Management* e *Contract Review Automation*)⁴ e i software per automatizzare la redazione degli atti processuali. Questa previsione è avvalorata dalla circostanza che il dato relativo alle legal tech italiane di nuova costituzione è cresciuto durante l'ultimo triennio, passando dall'11% al 16%.

Con particolare riguardo agli applicativi per la gestione dei contratti, si segnala la loro crescente diffusione e, come dimostrato dal Legal Tech report di Exterro⁵, il fatto che siano già percepiti come indispensabili dal 76% degli intervistati, che dichiara di essere orientato ad investire nella loro adozione. Dal medesimo report emerge che i software CLM sono le legal tech maggiormente diffuse (65%), seguite dai tools per la ricerca legale (61%). Questo scenario è confermato dal report 2023 di Gartner, dove si rileva che

³ Statista, *Legal tech market revenue worldwide 2021-2027*:

⁴ A titolo esemplificativo, si segnalano le principali società di area: Luminance, Lawgeex, Juro, Spellbook, Superlegal, Kira, Knowable, Icertis, Dillitrust.

⁵ Consultabile al link: https://www.acc.com/sites/default/files/2023-05/ACC_LegalTech-Report23_Final.pdf

il 70% delle law firm intervistate – statunitensi ed europee – afferma come il processo di creazione e gestione dei contratti abbia raggiunto, già attualmente, un elevato grado di automazione.

Infine, si rileva un crescente utilizzo dei tools di *document automation*, non solo nell'ambito della contrattualistica, ma anche per la redazione di atti processuali⁶. Con il diffondersi dell'AI generativa e il perfezionarsi di LLM specificamente pensati per il settore legale (*legal domain based*), si registra un progressivo sviluppo e una crescente diffusione di tools per la redazione degli atti processuali. Gli LLM incentrati su un preciso settore semantico sono in grado di interpretare meglio il contesto, le terminologie e anche il gergo, restituendo risultati più pertinenti e precisi.

Quantificazione del danno non patrimoniale

Una delle figure più complesse nell'ambito del diritto civile è rappresentata dal danno non patrimoniale, protagonista, da sempre, di un acceso dibattito giurisprudenziale risolto con soluzioni discordanti. Se ad oggi può dirsi pacifica la definizione di tale figura di danno, definito quale lesione di un interesse della persona non connotato da rilevanza economica⁷, non si può dire altrettanto riguardo il sistema di quantificazione dello stesso. Volgendo uno sguardo alle continue pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, appare evidente come tale sistema sia in continua evoluzione e come tali problematiche siano da sempre state affrontate perlopiù a livello giudiziario e risolte nell'ambito del diritto vivente.

Se da un lato sofferenza e dolore sono realtà di non facile misurazione, dall'altro lato i rischi di incorrere in decisioni giudiziali lesive dei principi di uguaglianza e uniformità sono alimentati dalla circostanza che il legislatore è intervenuto solo raramente ed in determinate materie, con una normativa che non appare per nulla esaustiva. Inoltre, tale risarcimento si pone al centro di due problematiche opposte: da un lato, il rischio di duplicazioni risarcitorie e la necessità di evitare un eccessivo sovraccarico dei sistemi giudiziari con richieste di indennizzo; dall'altro lato, l'importanza di garantire una compensazione adeguata e proporzionata alla realtà del *vulnus* arrecato, affinché la giustizia sia veramente ripristinata.

È necessario sottolineare, poi, che l'evoluzione tecnologica ha aperto

⁶ Tra i tools legal tech italiani in grado di svolgere tale funzione, si segnalano: *Simpliciter*, *AI*, *ProfessionistaAI*, *PowerLex*.

⁷ Cass., Sez. Un., 11.11.2008 n. 26972.

nuove prospettive nel campo della determinazione del quantum risarcibile anche in sede di liquidazione del danno non patrimoniale. Negli ultimi anni si è verificato un notevole interesse da parte di diversi attori del mondo giuridico, tra cui studiosi, giudici e professionisti del diritto, nei confronti dell'utilizzo di strumenti basati sull'intelligenza artificiale per affrontare situazioni di tal tipo. Questo fenomeno non solo riflette l'evoluzione tecnologica in corso, ma indica anche una crescente consapevolezza riguardo alle sfide e alle opportunità che l'intelligenza artificiale può offrire nel contesto giuridico. Tuttavia, l'adozione di tali strumenti solleva importanti questioni etiche, pratiche e normative che richiedono un'attenzione particolare da parte della comunità legale e della società nel suo complesso.

Sicuramente alla base dell'utilizzo di tali strumenti vi è l'obiettivo di assicurare predittività e obiettività alle decisioni, al fine di ridurre il contenzioso e migliorare l'amministrazione della giustizia. Ad oggi, infatti, è particolarmente in voga l'utilizzo dell'espressione "giustizia predittiva", così definita proprio perché prodotta da una attività automatizzata e correlata a sistemi informatici.

Appare subito evidente la difficoltà nell'applicare tali strumenti a una realtà come quella giuridica, avente a oggetto casi concreti e vicende umane irripetibili (De Pasquale, 2020), e la pericolosità nell'utilizzare macchine per sviluppare un pensiero giuridico (D'Aiotti, 2022) e per profetizzare l'esito del processo mediante una mera formula matematica. Alla luce di ciò, gli studiosi sono soliti distinguere tra "intelligenza artificiale debole" e "intelligenza artificiale forte". Nel primo caso, i sistemi informatici emulano un ragionamento giuridico già compiuto precedentemente e al di fuori del sistema stesso, che si limiterà a "gestirlo"; nel secondo caso, invece, sono gli stessi sistemi informatici che, mediante tecniche di auto-apprendimento e machine learning, sono in grado di sviluppare un sistema giuridico.

L'esempio della Francia offre un'interessante prospettiva sull'utilizzo pratico di queste tecnologie nel contesto giuridico. Nel 2020 il Ministero della Giustizia francese ha autorizzato l'estrazione di campioni di sentenze di merito in materia di *dommage corporel* per elaborare un algoritmo volto a standardizzare i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. Come detto precedentemente, l'obiettivo è assicurare una migliore amministrazione della giustizia, offrendo ai singoli degli strumenti informatici che consentano loro di aver maggiore consapevolezza circa l'opportunità o meno di avviare un contenzioso. "Datajust" è il nome del progetto francese indirizzato ai magistrati, alle parti e ai relativi difensori, nonché ai consulenti. Tale strumento, basato su tecniche di machine learning, si prefigge quale obiettivo futuro la sistematizzazione e il riordino della materia, offrendo predittività e

certezza nella valutazione del risarcimento del danno, mediante un algoritmo in grado di individuare dei parametri oggettivi alla base della decisione, limitando, in tal modo, la discrezionalità del giudice (De Pasquale, 2020).

Sulla scia dei modelli francesi, anche il nostro ordinamento si sta evolvendo in tal senso. Sempre nel 2020, il Tribunale di Pisa ha messo a disposizione dei giuristi del Lider Lab dell'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa l'archivio delle sentenze ai fini della creazione di una piattaforma giustizia predittiva (Amram, 2021). Come per il progetto Datajust, si mira a sviluppare una metodologia di analisi del materiale giurisprudenziale, utilizzando tecniche di machine learning e analisi di "big data". Ugualmente, poi, tale piattaforma si rivolge al servizio dei professionisti, cittadini e giudici. Un esempio di intelligenza artificiale debole è dato dalla diffusione della piattaforma ReMida Danno, ideato dal magistrato e docente di informatica giuridica Gianfranco D'Aiotti. Tale sistema, tenendo conto dei vincoli normativi e delle variabili di contesto del caso concreto, fornisce agli operatori del diritto una stima del quantum risarcibile in sede della liquidazione del danno. Il ragionamento giuridico, come sottolinea lo stesso autore, è formalizzato e modellizzato da giuristi esperti, gli unici in grado di tradurre le norme in modelli di tal tipo, al di fuori del sistema informatico stesso. Tale tecnica è ampiamente utilizzata per il calcolo degli assegni di mantenimento per coniuge e figli nelle separazioni e nei divorzi, ambito da sempre ricco di incertezze. Il software giuridico, noto come "ReMida Famiglia", è stato ideato esaminando oltre 2500 procedimenti di separazioni e divorzi con il metodo delle frequenze statistiche ed inserendo gli stessi all'interno di griglie e tabelle. Da tale analisi sono state poi ricavate le regole per determinare la percentuale di reddito da destinare a coniuge e figli in sede di contenzioso. Così facendo, il Magistrato è riuscito a tradurre in termini economici tutti i fattori rilevanti in sede di divorzio e ha trasformato le regole giuridiche in regole di calcolo (algoritmi) e in criteri matematici proporzionali, consentendo la quantificazione aritmetica anche di elementi difficilmente misurabili come, ad esempio, il tenore di vita.

Tale piattaforma ha avuto un riscontro positivo anche ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale: il Tribunale di Catania⁸, ad esempio, ha riconosciuto la validità e l'efficacia di tale sistema di consulenza utilizzandolo per determinare la quantificazione del risarcimento in seguito ad un incidente stradale. Allo stesso modo, il Tribunale di Bolzano⁹ ne ha usu-

⁸ Trib. Catania, 26.02.2019, in *La nuova Procedura Civile*, III, 2019.

⁹ Trib. Bolzano, 14.06.2018, in *La nuova Procedura Civile*, IV, 2018.

fruito in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, sottolineandone, dunque, l'utilità.

Se da un lato risultano evidenti le potenzialità date dall'utilizzo di tali sistemi di consulenza, dall'altro lato appaiono chiari i timori dati dall'esperazione dell'utilizzo di tali sistemi di intelligenza artificiale. Lo sviluppo tecnologico si presenta come un fenomeno inarrestabile, che non va contrastato, ma, al contrario, studiato compreso e regolamentato, in modo tale da massimizzarne i benefici ed evitarne, quanto più possibile, i profili patologici. L'utilizzo dei software non dovrebbe sostituire la consulenza legale professionale, ma piuttosto integrarla per migliorare l'efficienza e l'accuratezza, sicché qualsiasi siano i risultati cui pervengano tali strumenti, il giudice avrà sempre la possibilità di discostarsene e di giungere ad una nuova e diversa soluzione a seconda del caso concreto.

Un algoritmo per la scelta del CTU in caso di sinistro ospedaliero causato dalla commissione dell'azione umana e di quella robotica

Il costante progresso e la continua evoluzione delle tecnologie, unitamente alla diffusione di sistemi di IA e robotica – in ordine alle quali, è opportuno rammentare non vi è univocità di definizioni – rappresentano oramai un fatto compiuto del presente e non più soltanto un'astratta possibilità del futuro prossimo. Secondo la definizione di intelligenza artificiale elaborata dall'High-Level Expert Group on Artificial Intelligence della Commissione Europea, con tale espressione si fa riferimento a “sistemi progettati da esseri umani” che, predefinito un obiettivo complesso, agiscono nel mondo fisico o digitale, interpretando i dati raccolti, ragionando sulla conoscenza derivata da questi dati e decidendo le migliori azioni da adottare (secondo parametri predefiniti) per raggiungere l'obiettivo prefissato. Queste tipologie di sistemi vengono utilizzati in settori eterogenei e diversificati, imponendo pertanto – da un lato all'interprete, attraverso l'impiego di categorie preesistenti, elaborate evidentemente avendo a riferimento la persona umana e non una macchina, dall'altro al Legislatore mediante la creazione di nuove norme – di affrontare questa ulteriore e ineludibile sfida della modernità.

In questo settore il Giudice ha la possibilità, ai sensi dell'art. 61 c.p.c., di farsi assistere da uno o più consulenti tecnici al fine di dirimere questioni tecniche complesse. A seconda della complessità dei temi sui cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, può risultare necessario l'intervento di figure con competenze tecniche specifiche. La CTU (Consulenza tecnica d'ufficio) è,

dunque, disposta al fine di consentire l'acquisizione di informazioni utili a una decisione finale equa e precisa. Il consulente tecnico, invero, supporta il Giudice fornendogli i chiarimenti e le risposte tecniche necessarie per arrivare più agevolmente al giudizio finale. In ambito medico, la Legge n. 24/2017 (c.d. Gelli – Bianco) ha previsto tra le altre novità che in tutti i procedimenti, sia penali che civili, con oggetto la responsabilità sanitaria, in caso di conferimento di incarico peritale o consulenziale (CTU), vi sia un necessario affiancamento di almeno due professionalità. Il “collegio” deve comprendere il medico legale e almeno uno specialista nella materia di cui si discute nel procedimento. Inoltre, questi specialisti devono avere una specifica e pratica conoscenza dell'oggetto del procedimento e devono essere scelti tra gli iscritti negli albi come prevedono le disposizioni di attuazione del c.p.c. e del c.p.p.

Può, tuttavia, accadere – in generale nell'ambito delle consulenze tecniche d'ufficio, e in particolare in quelle mediche – che gli incarichi vengano assegnati a professionisti sanitari che non hanno la specializzazione necessaria per accertare il tipo di patologia in discussione. Si pensi, ad esempio, nei giudizi di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, in cui lesioni ortopediche possano essere valutate da un medico con una specializzazione diversa dall'ortopedia; pertanto, privo delle competenze opportune per effettuare una attendibile valutazione del danno; questo determinerebbe un grave pregiudizio per coloro che si rivolgono alla giustizia per la legittima tutela dei loro diritti ed interessi. Tale *modus procedendi*, non consentendo l'adeguato dispendio delle tecniche della propria scienza, comporta il rischio di pericolose improvvisazioni, nonché la produzione di CTU nulle in quanto elaborate senza l'adeguata conoscenza della dottrina e delle regole giuridiche che governano il processo. Ecco perché si ritiene necessario un più attento controllo sugli incarichi conferiti affinché si assuma davvero la centralità del medico legale (che, oltre a essere esperto della materia scientifica di cui si parla, conosca il nesso di causa materiale e giuridica, sappia distinguere il concetto di rapporto contrattuale o extra-contrattuale, l'onere della prova e così via) a cui, a seconda dei casi concreti, dovranno essere affiancati specialisti della branche concernenti la lesione oggetto della consulenza.

Ebbene, l'intelligenza artificiale potrebbe anche in siffatta ipotesi, attraverso la raccolta di dati e l'analisi degli stessi, garantire una adeguata decisione. Il giudice, difatti, nella scelta del consulente tecnico più adatto al caso specifico, effettua delle valutazioni sulla base di massime di comune esperienza, generalmente condivise, che potrebbero essere affidate ad un elaboratore opportunamente programmato. In questo modo attraverso il

machine learning, che consente di acquisire, sulla base di appositi algoritmi, i dati ed a sviluppare così la attitudine dei sistemi automatizzati a formulare previsioni o assumere decisioni, è possibile ipotizzare un utilizzo pratico dell'AI all'interno del processo, garantendo una certezza maggiore nella scelta del consulente tecnico d'ufficio più congruo a risolvere fattispecie rientranti nel campo sanitario.

Bibliografia

- Amram D. *Algoritmi, danno alla persona e nuove soluzioni legal tech*, “Cyberspazio e diritto”, 1/2021.
- D'Aiotti G., *Le tabelle a punti del danno da morte: una predittività (finalmente) concreta, misurata e realizzata da giuristi*, “Il foro italiano”, 10/2022.
- De Pasquale G., *La giustizia predittiva in Francia: il trattamento DataJust*, “Judicium”, 2020.
- Grotto T., Mirafiori L., Scapin M. (2024). *Italian Legal Tech Report 2024*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024.
- Lawlor Reed C., *What Computers Can Do: Analysis and Prediction of Judicial Decisions*, “American Bar Association Journal”, vol. 49, n. 4, 1963.
- Viola L., *Giurimetria, composizione di dati e giustizia predittiva*, “La Nuova Procedura Civile”, n. 3/2019.